



Prot. n. 92

Cagliari, 16 luglio 2024

**Alla Presidente della Regione**

*e p.c.*

**Capo di Gabinetto**

**Segretario Generale**

**Assessora Affari Generali e Personale**

**CORAN**

**Oggetto: Segnalazione - Scorrettezza nelle Relazioni Sindacali – Delibera n. 24/9 del 10 .07.2024 “ Indirizzi al Co.Ra.N. per la sottoscrizione del contratto collettivo regionale di lavoro per i giornalisti. Integrazione DGR N.15/45 del 30.05.2024”**

*Gent.ma Presidente,*

queste Segreterie sono costrette a **segnalarLe una scorrettezza nelle relazioni sindacali** in riferimento all'incontro tra il Suo consulente legislativo, le scriventi **OO.SS, il Gruppo Giornalisti Uffici Stampa Sardegna FNSI e l'ASSOSTAMPA**, avvenuto il 2 luglio 2024 su convocazione del Capo di Gabinetto, *prot. n. 7832 del 25.06.2024.*

Nell'incontro il Suo consulente legislativo ha illustrato alle OO.SS., al GUS e all'ASSOSTAMPA ***l'intenzione di addivenire in breve tempo ad una delibera di Giunta che desse indicazioni al CORAN per una specifica contrattazione collettiva regionale dei giornalisti, e che, nelle more, stabilisse il nuovo trattamento economico provvisorio per il Capoufficio Stampa e i giornalisti dello stesso Ufficio.*** Relativamente ai contenuti della bozza di delibera con cui sarebbe stata integrata e modificata la deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2024, n. 15/45, lo stesso consulente ha sostenuto, **secondo la sua libera interpretazione**, che *"a seguito della modifica del comma 5, dell'articolo 9 della legge n. 150 del 2000, come modificato dall'articolo 25-bis, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2019, per gli uffici stampa delle PP.AA. l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva, compresi gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, alla luce di ciò, sia l'articolo 11, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2009, n.3, sia le parole dell'art. 17 della Legge regionale 21 giugno 2021, n. 10 (“...relativo contratto di lavoro”..)* erano da intendersi come **“contratto di lavoro derivante dalla contrattazione collettiva svolta a livello regionale” e non** come “il contratto collettivo nazionale per i giornalisti. “

Tutti i soggetti presenti al Tavolo (Organizzazioni Sindacali rappresentative nel Sistema Regione, Gruppo di Specializzazione della Stampa Sarda e ASSOSTAMPA) hanno fatto **presente al consulente legislativo che**

**l'interpretazione normativa dell'articolo in questione era piuttosto arbitraria, ed hanno ribadito con forza la necessità da parte della Giunta del rispetto delle leggi regionali vigenti (per ultima la Legge regionale 21 giugno 2021 n.10, mai impugnata dal Governo, e come tale vigente e obbligatoria”).**

**Così come è stata evidenziata l'impossibilità di derogare, con una Delibera di Giunta (come poi è realmente accaduto: DGR 24/9 che integra la precedente n. 15/45) ad una legge regionale vigente, superiore ad una DGR nella gerarchia delle fonti e di cui è obbligatorio il rispetto. Per cui, dal nostro punto di vista, non ha alcun senso impartire direttive al Coran al riguardo, arrivando ad individuare, tra l'altro, non solo le categorie d'inquadramento ma addirittura anche i livelli economici.**

Nella parte conclusiva dell'incontro, era stato **chiesto e ottenuto** da parte delle Organizzazioni Sindacali e Professionali presenti al Tavolo, **l'impegno del consulente legislativo affinché venisse inviato il verbale ufficiale e si attendessero le osservazioni (sia al verbale che alla bozza della DGR) di OO.SS., GUS FNSI e ASSOSTAMPA, per definire la stesura finale della delibera da portare in Giunta.**

Il successivo **mancato rispetto degli accordi presi al Tavolo**, con il *“resoconto sintetico”* inviato solo il lunedì 9 luglio (pomeriggio precedente alla mattina del 10 luglio, giorno in cui la delibera è stata portata in Giunta) e **l'assenza del rispetto dei tempi concordati per garantire le osservazioni di parte sindacale e professionale**, hanno generato, a nostro avviso, **una scorrettezza nelle relazioni sindacali.**

Da un punto di vista normativo, ci preme ribadire che **l'art.17 della LR n.10/21, al comma 1 stabilisce che “Agli iscritti all'Ordine dei giornalisti è applicato il relativo contratto di lavoro. I criteri per il trattamento economico degli altri esperti qualificati non inquadrabili nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito dei contratti di lavoro applicabili.”.** La disamina del medesimo comma 1 evidenzia come **lo spazio all'interpretazione normativa sia decisamente ristretto da una punteggiatura che ne blinda i contenuti: *“Agli iscritti all'ordine dei giornalisti si applica il relativo contratto di lavoro. (punto)*** Il comma prosegue e specifica che: *“I criteri per il trattamento economico degli altri esperti qualificati non inquadrabili nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito dei contratti di lavoro applicabili.”.* **(punto)**

**Da questa testuale disamina, si evince chiaramente che agli iscritti all'Ordine dei Giornalisti al momento di entrata in vigore della presente legge, si applica il relativo contratto di lavoro, dove per “relativo contratto”, in base al combinato disposto s'intende solamente il contratto nazionale giornalistico. Infatti proseguendo la legge afferma: *“I criteri per il trattamento economico degli altri esperti qualificati non inquadrabili nell'ambito del contratto di lavoro giornalistico, (quindi evidenzia esattamente cosa si intende nella frase precedente per relativo contratto) sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale nell'ambito dei contratti di lavoro applicabili”.***

**Per questo motivo risultano illegittime, sia le direttive al Co.Ra.N perché venga definito un nuovo e specifico Accordo per i giornalisti dell'Ufficio Stampa nell'ambito del Contratto collettivo regionale di lavoro dei**

dipendenti regionali, sia le disposizioni relative al "*contratto transitorio*" che, si intende applicare in via immediata al nuovo Capo Ufficio Stampa ed ai nuovi giornalisti a tempo determinato attraverso le due delibere prima richiamate.

A questo ragionamento di ordine generale, si aggiunge la questione dei **colleghi giornalisti/ dipendenti** della RAS da quasi trent'anni, **non esplicitamente contemplati dalle DGR in questione**, che subirebbero un danno professionale.

Volendo infine entrare nel merito degli indirizzi al CoRan per integrare la **declaratoria delle funzioni delle categorie del CCRL con sole competenze previste dalle delibere citate (professionalità giornalistiche eccetera)**, risulta evidente **che l'apertura di un tema del genere imporrebbe la completa rivisitazione dell'Allegato A e la puntuale definizione di tutta una serie di competenze e profili professionali presenti nel Sistema Regione e non comprese nello stesso "Allegato A"**.

*Alla luce dei fatti e delle criticità emerse*, queste OO.SS chiedono il **ritiro in autotutela delle Delibere 15/45 del 30.05.2024 e 24/9 del 10.07.2024**, ad evitare la possibilità di impugnazione delle stesse nelle sedi opportune, in quanto presentano i **profili di illegittimità sopra indicati**.


*Rimaniamo in attesa di cortese ed urgente riscontro*

*Cordiali saluti*

**CGIL – FP**



**CISL-FP**



**UIL-FPL**



**FESAL**



**CLARES**

